

AREA		art. 111
Proposta G.M.		23-09-2016
Data		

**COMUNE DI CAPACI**  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale

N° <u>118</u> del Reg.	<b>OGGETTO</b>	APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 2016/2018
Data <u>03-10-2016</u>		
<b>Parte Riservata all'Area II</b> <b>Bilancio 2016</b>		<b>NOTE</b>
ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemilasedici il giorno fu del mese di ottobre alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) <b>Presidente Sebastiano Napoli</b>	X	
2) <b>Componente Michele Guastella</b>	/	
3) <b>Componente Franca Lisa Giambona</b>		X
4) <b>Componente Giusto Baiamonte</b>	/	
5) <b>Componente Erasmo Napoli</b>	/	

Presiede il Sindaco Sebastiano Napoli e partecipa il Segretario Dr. Salvatore Somma

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta.

Il Responsabile Anticorruzione, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: " **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 2016/2018**"

**PREMESSO CHE:**

- in data 9 agosto 1993 è stata approvata la Legge n. 55/1993 che ratifica la Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;
- in data 21 novembre 2007 è stata approvato il Decreto Legislativo n. 231/2007, che reca "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- in data 25 settembre 2009 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 151, che reca disposizioni correttive del D.Lgs. n. 231/2007;
- in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190/2012, che reca "Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- in data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Ministeriale Interno 25 settembre 2015 concernente la "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- gli atti legislativi succitati conseguono al necessario adeguamento comunitario della Legislazione italiana in materia di antiriciclaggio ed alla lotta contro il terrorismo;
- è obiettivo del Governo inserire misure antiriciclaggio nell'ambito della lotta al terrorismo;
- è obiettivo del Governo realizzare un'azione generale di contrasto al riciclaggio, all'interno della Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa sull'economia generale e parimenti sulle condizioni di sviluppo e di crescita sociale ed individuale;
- già il D.Lgs. n. 231/2007 ha posto numerosi obblighi antiriciclaggio, primo fra tutti, all'art. 41, la segnalazione di operazioni sospette, disponendo sanzioni in caso di inadempimento;
- il suddetto Decreto Legislativo ha rimandato ad un Decreto Ministeriale la definizione di indici di anomalia in presenza dei quali un'operazione possa definirsi sospetta;
- il Decreto 25 settembre 2015 ha istituito questi indici consentendo la piena operatività degli obblighi di segnalazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2007, ed ha disposto, all'art. 6, l'adozione di misure interne per l'applicazione di tali obblighi;
- il nuovo Sistema normativo così delineato, in definitiva, impone agli Enti Locali, di procedere all'attivazione di un meccanismo giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale la legalità ai diversi Livelli, maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa che comportano l'esposizione a situazioni di sensibilità e rischio riciclaggio, sia sotto il profilo di governo, sia, prevalentemente, sotto il profilo gestionale;

**ATTESO CHE** al fine di ottemperare alle nuove norme sopra indicate, è opportuno adottare delle procedure interne di attuazione degli obblighi antiriciclaggio in relazione a quanto di seguito definito:

- quale strumento interno viene scelto un Atto di Pianificazione a contenuto normativo di dettaglio, ovvero un Piano di Prevenzione e Contrasto del Riciclaggio;
- è positivamente ed utilmente qualificante per l'Ente dichiarare, attraverso lo strumento di pianificazione, la necessità di scelte politiche, riassunte nello stesso Regolamento, che agevolino l'applicazione del principio di Legalità;

- tale Piano, in affinità all'obbligo previsto per l'Anticorruzione (PTPC) ed in organica conseguenza dello stesso, viene elaborato su un orizzonte temporale triennale;
- è necessario nominare all'interno dell'Ente il *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio* che riceve le segnalazioni di operazioni sospette da parte degli operatori dell'Ente;
- il *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio* provvedere al monitoraggio sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio in questo ente;
- per ragioni di opportunità, viste le implicazioni ed il rapporto esistente tra corruzione e riciclaggio, le Funzioni di *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio* devono essere la stessa attribuite allo stesso Soggetto Responsabile dell'Anticorruzione;
- il *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*, per la sua attività, potrà avvalersi di un Dirigente, quale suo Delegato, e di due Collaboratori, nel rispetto di quanto afferma il D.M. Interno 25 settembre 2015;
- in questo Ente, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012, il Responsabile Anticorruzione è il Segretario Generale e che allo stesso, con Decreto Sindacale, devono essere attribuite le *Funzioni di Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*;

#### VISTI:

- gli Atti di Legge succitati;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 648-bis e ss. del Codice Penale;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma sulla Trasparenza;

#### PROPONE


Per le ragioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riassunte ed integrate quale parte sostanziale, di:

- **Approvare**, per il triennio 2016-2018, il Piano Triennale per la Prevenzione ed il Contrasto del Riciclaggio;
- **Attestare**, in tal modo, il funzionamento del Sistema di Garanzia della Legalità all'interno dell'Ente, fondato sul rispetto dei principi giuridici e delle regole sull'anticorruzione ed antiriciclaggio;
- **Prendere atto** che al Segretario Generale *pro tempore*, con Decreto Sindacale, devono essere attribuite le Funzioni di Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio ;
- **Pubblicare** il presente atto con il relativo allegato sul Sito Web del Comune di Capaci, all'interno della Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Altri contenuti*"/*Prevenzione della corruzione*";
- **Dare ampia pubblicità** al Piano approvato, non solo con le forme previste per legge, ma anche attraverso azioni di animazione sul territorio in considerazione dei profili di rilevanza economica e sociale particolarmente elevati.

IL PROPONENTE

**Il Responsabile Anticorruzione**

Dott. Salvatore Somma



# PIANO TRIENNALE ANTIRICICLAGGIO DEL COMUNE DI CAPACI TRIENNIO 2016/2018

## 1. PARTE GENERALE

### 1. Introduzione

Con il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si disciplinano le Azioni finalizzate alla Prevenzione e alla Repressione del Riciclaggio di denaro, di beni o di altre utilità.

Si tratta di una Normativa emanata in ossequio alle Direttive dell'Unione Europea n. 2005/60/CE e n. 2006/70/CE, con un obiettivo specifico: il contrasto al terrorismo che, in proventi illeciti, trova la miglior forma di finanziamento.

Il Riciclaggio di beni, e/o di altre utilità, significa, sostanzialmente, compiere una o più azioni di quello che è comunemente detto *lavaggio di denaro*, una o più azioni di *money laundering*, attraverso l'investimento di capitali, ottenuti in maniera illecita, in attività del tutto lecite.

Di conseguenza, l'oggetto di questa fattispecie che, come s'intende, è essenzialmente un reato, previsto dall'art. 648-bis del Codice Penale, è la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo compiendo una o più azioni criminali: alla base vi è un meccanismo speciale che s'innescia ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa, ed è costituito da beni che sono frutto di reato e/o di diversi reati, i cui proventi vengono, appunto, *lavati* e poi daccapo introdotti nel sistema economico-finanziario legale.

### 2. Antiriciclaggio

Prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, allora, significa operare il Sistema di azioni di antiriciclaggio attraverso una serie di adempimenti mirati all'obiettivo specifico di tutelare il sistema economico e finanziario nella sua stabilità e nella sua integrità.

Attori dell'insieme delle azioni di cui innanzi sono i così detti *Soggetti obbligati*, ovvero:

- Banche;
- Istituzioni finanziarie;
- Assicurazioni;
- Professionisti;
- Pubbliche Amministrazioni.

La diversificazione degli Attori, e l'organica lettura delle Normativa, sia in ambito penale, che in ambito amministrativo, enunciano l'importanza delle generali azioni di contrasto al riciclaggio, azioni che appaiono assai ampie non applicandosi solo a chi ha commesso il reato presupposto, che è quel reato da cui derivano i beni che si vogliono riquilibrare, ma che includono e considerano la partecipazione attiva anche di altri soggetti. In tale contesto viene anche considerato l'autoriciclaggio che, come si intende, è l'azione illecita posta in essere dallo stesso soggetto autore del reato presupposto; inoltre, il riciclaggio di beni e capitali illeciti è causa di importanti degenerazioni dell'economia legale che producono alterazioni e deviazioni del sistema economico-finanziario, incidendo sulle micro e sulle macroeconomie.

In ragione del fatto che le Pubbliche Amministrazioni sono parte attrice in materia di antiriciclaggio, e in ragione del fatto che emerge oggettivamente il rapporto tra

riciclaggio e anticorruzione, conseguente al fatto che quest'ultima rappresenta un sistema complesso che mira a tutelare la Pubblica Amministrazione da ogni forma di comportamento, sia costituente illecito penale che illecito comportamentale, appaiono davvero rilevanti e pertinenti alcune Raccomandazioni in tema di antiriciclaggio finalizzate all'inclusione dei reati di natura fiscale tra quelli presupposto di riciclaggio. Il mancato pagamento di tributi, ad esempio, può essere soluzione di una base economica illecita e necessaria per sostenere l'impatto della corruzione, con il danno conseguente, a volte irreparabile, della totale preclusione delle condizioni idonee di sviluppo.

Tra i reati maggiormente incidenti in tema di Antiriciclaggio, e coinvolgente le Pubbliche Amministrazioni, sia centrali, che locali, si contraddistingue l'evasione fiscale, in intimo rapporto con il Riciclaggio, che si snoda sulla linea degli espedienti criminali impiegati e volti ad occultare redditi al fisco dissimulandone l'illiceità dell'origine: ecco perché si è resa necessaria la tracciabilità delle transazioni, magari con quella che è divenuta, ormai, l'oggettiva eccezione delle carte prepagate anonime e ricaricabili.

### **3. Attuazione del Riciclaggio**

Il riciclaggio prende forma attraverso alcune fasi operative peculiari che possiamo così riassumere:

- *placement stage* (collocamento dei capitali), che avviene con l'inserimento di capitali illeciti all'interno dei mercati attraverso la collaborazione di soggetti terzi e con azioni di trasformazione economico-finanziaria-monetaria;
- *layering stage* (dissimulazione o stratificazione dei capitali), che avviene attraverso la raccolta di disponibilità economiche conseguenti ad operazioni destinate all'occultamento e/o alla dissimulazione della provenienza illecita dei capitali;
- *integration stage* (rientro dei capitali), che avviene dopo che il denaro è stato riciclato e successivamente lo stesso viene ulteriormente frazionato, e quindi impossibile da ricondurre all'origine illecita perché ricollocato sul mercato dopo un'azione di pulizia, per poi ritornare nella trasparente disponibilità del soggetto criminale.

#### **3.1 Elenco delle Norme sull'Antiriciclaggio**

- Art. 648 bis del Codice Penale: *Riciclaggio*;
- Art. 648 ter del Codice Penale: *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*;
- Legge 19 marzo 1990, n. 55, *Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*;
- Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143, *Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*;
- Legge 9 agosto 1993, n. 328, *Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, che ha ampliato il numero dei reati presupposti a cui si applica il reato di riciclaggio (e ricettazione) a tutti i delitti non colposi;
- Direttiva (prima) n. 91/308/CE, recepita in Italia con la Legge n. 197 del 1991, *Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di*

*attività illecite;*

- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;*
- Direttiva (seconda) n. 2001/97/CE, recepita in Italia con la Legge n. 56 del 2004, *Modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;*
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali;*
- Direttiva (terza) n. 2005/60/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 231 del 2007, *Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;*
- Direttiva n. 2006/70/CE, in relazione alla terza Direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE, *Misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;*
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;*
- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, *Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;*
- Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151, *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione, entrato in vigore il 4 novembre 2001;*
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;*
- Decreto Ministro dell'Interno 17 febbraio 2011, e successive modificazioni, *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;*
- Decreto Ministro dell'Interno 25 settembre 2015, *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.*

#### **4. Le Istituzioni Antiriciclaggio**

- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Comitato di Sicurezza Finanziaria, con competenze in materia di politiche di

prevenzione del riciclaggio, presieduto dal Direttore Generale del Tesoro, ed al quale partecipano Rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, della Banca d'Italia, della CO.N.SO.B. (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), dell'I.V.ASS. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), dell'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria), della Guardia di Finanza, della D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia), dell'Arma dei Carabinieri, e della D.N.A. (Direzione Nazionale Antimafia);

- Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), inserita organicamente all'interno della Banca d'Italia, è la Struttura nazionale incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, che opera in forma autonoma e indipendente, malgrado la collocazione, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia: l'organizzazione e il funzionamento dell'U.I.F. sono regolamentati dalla stessa Banca d'Italia;
- Guardia di Finanza, Forza di Polizia a competenza speciale di tutela economico-finanziaria dello Stato, che effettua le investigazioni antiriciclaggio mediante: indagini di polizia giudiziaria; approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette finalizzate ad individuare ed intercettare i flussi finanziari di provenienza illecita; controlli sulla movimentazione transfrontaliera di valuta;
- Banca d'Italia, CO.N.SO.B., I.V.ASS., sono tutte Autorità di Vigilanza, ognuna caratterizzata da proprie competenze specifiche.

## **5. Glossario**

### **ARCHIVIO UNICO INFORMATICO (AUI)**

Il fondamento normativo è rappresentato dall'art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 231/2007; si tratta dell'archivio formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel Decreto medesimo e, conseguentemente, nelle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

### **AUTORITÀ DI VIGILANZA DI SETTORE**

In virtù dell'art. 1, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 231/2007, per Autorità di Vigilanza di Settore sono da intendersi quei Soggetti preposti, in base alla normativa generale, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati all'art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), in altri termini:

- le Società di Gestione accentrata di Strumenti Finanziari;
- le Società di Gestione dei Mercati regolamentati di Strumenti Finanziari e dei Soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
- le Società di Gestione dei Servizi di Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- le Società di Gestione dei Sistemi di Compensazione e Garanzia delle operazioni in strumenti finanziari): all'art. 11 (intermediari bancari e finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria); all'art. 13, comma 1, lettera a) (revisori legali e società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico).

## **COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA (CSF)**

In virtù dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 109/2007, il Comitato di Sicurezza Finanziaria è quell'Organismo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sotto la presidenza del Direttore Generale del Tesoro, o di un suo delegato.

La composizione di quest'Organismo prevede dodici membri, nominati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su designazione rispettivamente del Ministro dell'Interno, del Ministro della Giustizia, del Ministro degli Affari Esteri, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dell'Unità di Informazione Finanziaria.

Gli altri Componenti del Comitato sono i seguenti:

- un Dirigente inquadrato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- un Ufficiale della Guardia di Finanza;
- un Funzionario o Ufficiale della Direzione Investigativa Antimafia;
- un Ufficiale dei Carabinieri;
- un Rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia.

In relazione ai compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato con la presenza di un Rappresentante dell'Agenzia del Demanio; mentre, in relazione ai compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa, è integrato con la presenza di due Rappresentanti rispettivamente indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia della Dogane e dei Monopoli.

Per gli Enti partecipanti al Comitato di Sicurezza Finanziaria è fatto obbligo di comunicare allo stesso Comitato, qualora necessario derogando ad ogni disposizione in materia di segreto d'ufficio, le informazioni riconducibili alla competenze trattate dal Comitato medesimo; in aggiunta, rilevando la speciale funzione del Comitato, è fatto obbligo all'Autorità Giudiziaria di trasmettere ogni informazione ritenuta utile per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale.

## **CONGELAMENTO**

In virtù dell'art. 1, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 109/2007, il Congelamento consiste nel divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

## **DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA)**

È questo l'Organismo investigativo specializzato, composto da più Forze di Polizia, quindi in dimensione interforze, con competenza a carattere nazionale; la D.I.A. è stata istituita con inquadramento nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell'Interno, con la Legge n. 410/1991; ad essa è demandata l'esclusiva funzione di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività d'investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, in tutte le sue espressioni e connessioni, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di associazione di tipo mafioso o, comunque, ad essa ricollegabili.

## **FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT (FIU)**

È questo l'Organismo Centrale Nazionale al quale è demandato il compito di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e di accogliere ed analizzare segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni utili al contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e dagli eventuali reati collegati e/o

collegabili; inoltre, alla F.I.U. compete, in relazione all'attività di analisi, la comunicazione e la diffusione dei risultati conseguiti.

La F.I.U., in relazione alle scelte operate dalla diverse legislazioni degli Stati aderenti, è giuridicamente qualificata come Autorità amministrativa, con struttura specializzata, costituita all'interno delle Forze di Polizia o incardinata nell'ambito dell'Autorità Giudiziaria.

### **FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

In virtù dell'art. 1 Decreto Legislativo n. 109/2007, per finanziamento del terrorismo è da intendersi qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo; ovvero in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

### **FIU.NET**

Rappresenta l'Infrastruttura di comunicazione decentrata tra le diverse Financial Intelligence Unit (FIU) dell'Unione Europea; attraverso F.I.U.NET si consente lo scambio definito ed organico di informazioni su base multilaterale, garantendo standardizzazione applicativa, immediatezza e sicurezza degli scambi.

### **GRUPPO DI AZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE (GAFI)**

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, la cui denominazione inglese del è Financial Action Task Force (FATF), è un Organismo intergovernativo, a definizione limitata nel tempo, istituito in ambito OCSE, ed con l'obiettivo di ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale: le decisioni assunte dal GAFI vengono approvate, o più propriamente ratificate, in sede OCSE con la forma delle Raccomandazioni.

Al GAFI, in aggiunta, competono la promozione e la diffusione delle misure antiriciclaggio al di fuori dell'ambito dei paesi membri, attraverso un'attività di collaborazione con altri Organismi Internazionali; gli compete, altresì, l'approfondimento delle nuove tendenze e tipologie di riciclaggio.

### **GRUPPO EGMONT**

È questo l'Organismo, relativamente informale, che nel 2010 si ha assunto la veste di Organizzazione Internazionale, avviato nel 1995 da un gruppo di Financial Intelligence Unit, allo scopo di sviluppare la cooperazione internazionale accrescendone i benefici; al momento le FIU che vi aderiscono sono centotrentanove.

Il Segretariato Generale del Gruppo Egmont, in altri termini la sua direzione, ha sede in Canada.

### **LISTA DEI PAESI EQUIVALENTI**

È composta dagli Stati extracomunitari e dai Territori stranieri che impongono obblighi equivalenti, da cui la denominazione, a quelli previsti dalla Direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento

del terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

In virtù del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 febbraio 2013, gli Stati in elenco sono i seguenti: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Singapore, Stati Uniti d'America, Repubblica del Sudafrica, Svizzera. La lista include, con i medesimi effetti, anche i seguenti territori: Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba.

### **MEZZI DI PAGAMENTO**

In virtù dell'art. 1, comma 2, lettera i), del Decreto Legislativo n. 231/2007, per mezzi di pagamento sono da intendersi:

- il denaro contante;
- gli assegni bancari;
- gli assegni postali;
- gli assegni circolari e gli altri assegni assimilabili o equiparabili;
- i vaglia postali;
- gli ordini di accredito o di pagamento;
- le carte di credito e le altre carte di pagamento;
- le polizze assicurative trasferibili;
- le polizze di pegno;
- qualunque strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

### **MONEYVAL (SELECT COMMITTEE OF EXPERTS ON THE EVALUATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES)**

È il Sottocomitato dell'European Committee on Crime Problems (CDPC) del Consiglio d'Europa, costituito nel settembre del 1997, che opera come Organo preposto alle politiche antiriciclaggio nell'ambito del Consiglio.

Esso considera le misure adottate dal GAFI, e si rivolge ai Paesi aderenti attraverso specifiche Raccomandazioni in materia; inoltre, valuta le misure antiriciclaggio adottate dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa diversi dai membri del GAFI.

Al Sottocomitato è riconosciuto lo Status di Associate Member del GAFI, in qualità di Gruppo regionale.

### **NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA (NSPV)**

È questo l'Organismo, costituito all'interno del Corpo della Guardia di Finanza, che opera direttamente sul fronte della lotta al riciclaggio, sia nella qualità di Organismo Investigativo di Polizia, e sia come Organo Amministrativo di Controllo in materia di intermediazione finanziaria, unitamente alla Banca d'Italia e alla DIA.

### **OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL**

È l'Agenzia del Dipartimento del Tesoro Statunitense, costituita sotto gli auspici del Sottosegretario del Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria.

L'OFAC regola e applica le sanzioni economiche e commerciali disposte, nello svolgimento della politica estera e della sicurezza nazionale, nei confronti di altri Stati, organizzazioni e individui stranieri.

## **PAESI DELL'UNIONE**

Sono questi i 15 Paesi che erano membri dell'Unione Europea già prima del maggio 2004 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) e i 13 paesi nuovi membri entrati a far parte della UE dopo tale data (Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria).

## **PAESI E TERRITORI NON COOPERATIVI E/O A FISCALITÀ PRIVILEGIATA**

Si tratta dei Paesi ed i Territori elencati (cosiddetta Black List) nel Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, e nei Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e del 23 gennaio 2002, recentemente modificati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2010.

Sono in elenco questi Paesi: Abu Dhabi, Ajman, Andorra, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi (Sint Maarten – parte Olandese – Bonaire, Sint Eustatius, Saba e Curaçao), Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Dubai, Ecuador, Filippine, Fuijajrah, Gibilterra, Gibuti (Ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isole Cook, Isola di Man, Isole Marshall, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monaco, Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Ras El Khaimah, Repubblica di San Marino, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant'Elena, Seychelles, Sharjah, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Umm Al Qaiwain, Uruguay, Vanuatu.

A questi si aggiungono i paesi che, in base alle valutazioni del GAFI, risultano non allineati alla normativa relativa al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ovvero: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Argentina, Cambogia, Corea del Nord, Cuba, Ecuador, Etiopia, Indonesia, Iran, Iraq, Kenya, Kuwait, Kirgizstan, Lao PDR, Mongolia, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Sudan, Siria, Tajikistan, Tanzania, Turchia, Uganda, Yemen, Zimbabwe.

## **RICICLAGGIO**

L'art. 648-bis del Codice Penale punisce per il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'art 648-ter del Codice Penale punisce per il reato di impiego chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

In ragione dell'art. 2, comma 1, Decreto Legislativo n. 231/2007 costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,

ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

### **TITOLARE EFFETTIVO**

In virtù dell'art. 1, comma 2, lettera u), Decreto Legislativo n. 231/2007, il Titolare effettivo è la Persona fisica per conto della quale un'operazione o un'attività vengono eseguite, ovvero, nel caso di Persona Giuridica, la Persona o le Persone fisiche che sono qualificate all'esercizio di un'azione di controllo della Persona Giuridica, o che comunque ne siano beneficiari.

## **2. PARTE NORMATIVA**

### **SOMMARIO**

Art. 1 - *Norme di riferimento*

Art. 2 - *Definizioni*

Art. 3 - *Soggetti di Applicazione e di Destinazione del Piano Triennale*

Art. 4 - *Indicatori di Anomalia*

Art. 5 - *Indicatori di Anomalia connessi con l'identità o con il comportamento del Soggetto cui è riferita l'Operazione*

Art. 6 - *Indicatori di Anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni*

Art. 7 - *Indicatori specifici per Settore di Attività*

Art. 8 - *Obbligo di Segnalazione*

Art. 9 - *Obblighi in materia di Contrasto al Finanziamento del Terrorismo*

Art. 10 - *Procedura interna e Gestore delle Segnalazioni antiriciclaggio*

Art. 11 - *Contenuti e Modalità di Segnalazione*

Art. 12 - *Formazione*

Art. 13 - *Sanzioni*

Art. 14 - *Disposizioni finali*

### **Art. 1**

#### ***Norme di Riferimento***

Il presente Piano si fonda sulle seguenti Norme:

- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in tema di *Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*;

- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di *Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare: l'art. 10, comma 2, lettera g), che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione; l'art. 41, comma 2, lettera c), che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'Interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g), e nell'art. 14 dello stesso decreto; l'art. 41, comma 3, che dispone che gli indicatori di anomalia, elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento; l'art. 66, comma 4, che stabilisce che la definizione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), è modificata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione;*
- Decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2011, e successive modificazioni, recante *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;*
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;*
- Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015, recante *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.*

## Art. 2

### *Definizioni*

Ai fini del presente Piano, sono da intendersi per:

- a) *Codice degli Appalti, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e sue eventuali modifiche ed integrazioni;*
- b) *Decreto Antiriciclaggio, il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e sue modifiche e integrazioni;*
- c) *Finanziamento del Terrorismo, in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti;*
- d) *Paesi o Territori a rischio, i Paesi o i Territori non annoverati in quelli a Regime Antiriciclaggio Equivalente, di cui al relativo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in ogni caso, quelli indicati da Organismi Internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia*

fiscale;

- e) *Persone Politicamente Esposte*, in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera o), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le Persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali Persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio;
- f) *Riciclaggio*, in conformità con l'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono Riciclaggio:
- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  - l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione;
- g) *UIF*: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera z), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la Struttura Nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle Autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- h) *Uffici della Pubblica Amministrazione*, in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera r), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative, le Aziende e le Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni Universitarie, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni», nonché le Città Metropolitane di cui all'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

### Art. 3

#### *Soggetti di Applicazione e di Destinazione del Piano Triennale*

Il Piano è applicato da parte degli *Operatori*: per questi sono da intendere tutti gli Uffici del Comune di Capaci.

Il Piano Triennale è destinato ai *Soggetti cui è riferita l'Operazione*: come tali sono da intendere la/le Persona/e fisica/che o la/le Entità giuridica/che nei cui confronti gli Uffici del Comune di Capaci realizzano un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la

movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

#### **Art. 4**

##### **Indicatori di Anomalia**

Per Indicatori di Anomalia sono da intendersi quei parametri giuridicamente previsti e finalizzati alla riduzione dei margini d'incertezza connessi con valutazioni soggettive; essi concorrono al contenimento degli oneri conseguenti ad operazione di riciclaggio, nonché al corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte degli Operatori.

Ogni definizione di Indicatori di Anomalia non può ritenersi completa ed esaustiva in ragione del fatto che ne appare assai regolare e continua la modificazione, nel senso dell'evoluzione negativa e delle modalità di svolgimento delle operazioni; di conseguenza, il fatto che un'operazione non sia riconducibile tra le fattispecie a rischio di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015, non rappresenta motivazione idonea a ritenere di escludere da sospetti di riciclaggio un'operazione economico-finanziaria.

Pertanto, è fatto obbligo agli Operatori di valutare, con la massima attenzione, ogni tipo di ulteriore comportamento, unitamente alle caratteristiche dell'operazione che, seppur non descritti nei Parametri di indicazione ministeriale, comunque siano sintomatici di potenziale sospetto.

Inoltre, è fatto obbligo agli Operatori di esperire una concreta e mirata valutazione delle operazioni ritenute sospette poiché, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più Indicatori di Anomalia, non può costituire motivo di per sé sufficiente per classificare una o più operazioni come sospette, e conseguentemente effettuare la segnalazione.

Gli Operatori compiono, quindi, una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi degli Indicatori allegati in definizione al Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015, Indicatori che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, ed avvalendosi anche di tutte le altre informazioni disponibili che possono rilevare in maniera analoga, se non maggiore, degli Indicatori medesimi; inoltre, gli Operatori applicano gli Indicatori rilevanti alla luce della attività in concreto svolta e si avvalgono degli Indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia di attività.

#### **Art. 5**

##### ***Indicatori di Anomalia connessi con l'Identità o con il comportamento del Soggetto cui è riferita l'Operazione***

A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con l'Identità o con il comportamento del Soggetto cui è riferita l'Operazione rilevano i seguenti:

- il Soggetto cui è riferita l'operazione, che ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o Territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede, ovvero effettua, operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in

assenza di plausibili ragioni;

- il Soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo;
- il Soggetto che richiede l'operazione risiede in una Zona o in un Territorio notoriamente considerati a rischio in ragione, tra l'altro, dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi o Territori a rischio;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o Territori a rischio, ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o Territori;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di, ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;
- il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle

persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome;
- il Soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria;
- il Soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

## **Art. 6**

### ***Indicatori di Anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni***

A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni rilevano i seguenti:

- Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni;

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo;
- Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omissis di adempiere agli obblighi tributari);
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro;
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi;
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate;
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato;
- Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze;
- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo;
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate;
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione;
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato;
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie;
- Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni;
- Richiesta di operazione a un ufficio della Pubblica Amministrazione dislocato in località

- del tutto estranea all'area d'interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva;
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione;
  - Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche;
  - Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima;
  - Operazioni ripetute, d'importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo");
  - Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi;
  - Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione;
  - Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

#### **Art. 7**

##### ***Indicatori specifici per Settore di Attività***

A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con specifici Settori di Attività sono da considerare:

- A - Settore Controlli Fiscali;
- B- il Settore Appalti;
- C - Settore Finanziamenti Pubblici;
- D - il Settore Immobili e Commercio.

##### ***A - Settore Controlli Fiscali***

Destinato a:

- Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti;
- Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono inesistenti, o d'importo sproporzionato rispetto al prezzo corrente di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di società fittizie;
- Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi extra-UE, effettuate per importi notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle stesse;
- Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti che risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi comuni quali la denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale, ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali rappresentanti o depositari delle scritture contabili;
- Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attività

di consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa;

- Ricezione frequente di rilevanti disponibilità finanziarie da parte di numerose o ricorrenti controparti estere, senza una plausibile giustificazione;
- Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza di plausibili giustificazioni;
- Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all'oro;
- Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi o territori a rischio;
- Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute in relazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad attività di pulizia e manutenzione, attività di consulenza e pubblicitarie, inerenti al settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, all'attività di commercio di beni a contenuto tecnologico o di società/associazioni sportive.

### ***B - Settore Appalti***

Destinato a:

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva

esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione;

- Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata;
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione;
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara;
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata;
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica;
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale;
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società;
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge;
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto;
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore;
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria;
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui

singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione;

- Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

### ***C - Settore Finanziamenti Pubblici***

Destinato a:

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie;
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato;
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda;
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato);
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune;
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni;
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici;
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti;
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

### ***D - Settore Immobili e Commercio***

Destinato a:

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione;
- Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale;

- Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto;
- Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento;
- Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo;
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività;
- Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti;
- Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività;
- Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

## **Art. 8**

### ***Obbligo di Segnalazione***

È fatto obbligo agli Operatori di trasmissione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di apposita segnalazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007), quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate Operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: è necessario, a tal fine, che il sospetto si fondi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei Segnalanti, elementi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli Indicatori di Anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del medesimo Decreto.

È fatto obbligo agli Operatori, inoltre, di segnalare le Operazioni sospette a prescindere dal relativo importo, segnalando, peraltro, all'UIF anche le Operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le Operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

Per la presupposta valutazione delle Operazioni devono essere tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'Obbligo di Segnalazione di Operazione sospetta rappresenta un atto giuridico differente

dalla Denuncia di fatti penalmente rilevanti prodotta alla Procura della Repubblica, e va effettuata indipendentemente dall'eventuale Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Non è fatto obbligo agli Operatori di segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore, contenute nell'art. 49 del Decreto Antiriciclaggio, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo: le suddette violazioni vanno comunicate, in via esclusiva, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 9**

##### ***Obblighi in materia di Contrasto al Finanziamento del Terrorismo***

Il sospetto di Operazioni riconducibili al Finanziamento del Terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della UIF.

Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette è distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 109 del 2007.

Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.

Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 109 del 2007.

#### **Art. 10**

##### ***Procedura Interna e Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio***

La Procedura Interna Comunale è definita in base alla propria autonomia organizzativa, costituzionalmente riconosciuta, secondo parametri di valutazione idonei a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

La Procedura Interna Comunale specifica le modalità con le quali gli Operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle Operazioni sospette al Soggetto Gestore delle competenze, denominato *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*, che per questo Ente è il Segretario Generale che riveste, a norma di legge e di regolamento, la funzione di Autorità Locale Anticorruzione (Responsabile Anticorruzione ai sensi della Legge n. 190/2012).

La Procedura Interna Comunale prevede che il *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*, la cui nomina è formalizzata con Decreto Sindacale<sup>1)</sup>, a prescindere dall'adozione del presente Piano, sia il Soggetto incaricato a valutare le Segnalazioni Antiriciclaggio che gli Uffici Comunali, a mezzo dei propri Operatori, con semplice comunicazione, trasmettono, qualora riscontrino, nello svolgimento dell'attività di competenza, estremi rilevanti la Disciplina Antiriciclaggio.

Il *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*, effettuate le proprie valutazioni, trasmette le Segnalazioni all'UIF qualora le ritenga pertinenti con le previsioni del presente

Piano, e comunica la trasmissione al Segnalante; nel caso in cui non ritenga le Segnalazioni in contrasto con le Disposizioni Antiriciclaggio comunica al Segnalante il *non luogo a segnalare*.

Allo scopo di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, l'UIF considera quale proprio Interlocutore, per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le Operazioni sospette segnalate, il *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*, nonché la relativa Struttura Organizzativa indicata in sede di adesione al Sistema di Segnalazione on-line: a tal fine, il *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*, nomina in Staff un Responsabile, quale suo Delegato, e due Collaboratori.

La Procedura Interna assicura la pronta ricostruibilità, *a posteriori*, delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle Autorità competenti, consentendo la definizione delle rispettive responsabilità tra gli Addetti agli uffici che rilevano l'Operatività potenzialmente sospetta e il *Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio*; pertanto, il Personale della Struttura Organizzativa provvederà a registrare puntualmente, in ordine cronologico, comunicazioni e segnalazioni, e le relative trasmissioni.

Nella valutazione degli elementi soggettivi, i Segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto cui è riferita l'Operazione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta, e in particolare di quelle inerenti a Persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.

Il trattamento delle informazioni da parte degli Operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di Protezione dei Dati personali.

## **Art. 11**

### ***Contenuti e Modalità di Segnalazione***

La Segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con Provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dall'UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del Decreto Antiriciclaggio, e nel particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi.

La Segnalazione è trasmessa senza ritardo all'UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al Sistema di Segnalazione on-line.

## **Art. 12**

### ***Formazione***

Il Comune adotta misure di adeguata formazione del Personale, ed in particolare del Responsabile e dei Collaboratori, ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

I programmi di formazione devono essere a cadenza annuale, ed avere carattere di continuità e sistematicità, e comunque considerare i tempi delle modifiche normative; essi sono finalizzati a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di riscontro.

## **Art. 13**

### ***Sanzioni***

In caso di omesso adempimento agli obblighi indicati nella parte normativa del piano, il

Comune applica le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2007 ovvero:

- in caso di omesse segnalazioni disposte dall'art. 8 del Piano, si applica la multa da 100 a 1.000 euro a seconda della gravità dell'inadempimento;
- salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

Le omesse segnalazioni inoltre in applicazione dei principi generali vengono valutate ai fini della performance ed ai fini della responsabilità disciplinare.

#### **Art. 14**

##### ***Disposizioni finali***

Il presente Piano, approvato con Delibera di Giunta, esplica immediatamente i propri effetti e deve essere applicato nell'Ente.

Ai fini del rispetto delle Norme sulla Trasparenza verrà pubblicato sul Sito Web del Comune di Capaci, all'interno della Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Altri contenuti*" / "*Misure prevenzione corruzione*".

### **3. APPENDICE**

#### **D.M. 25 SETTEMBRE 2015**

***Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione***  
(G.U. 7 ottobre 2015, n. 233)

#### **Art. 1**

##### ***Definizioni***

1. Nel presente decreto e nel relativo allegato si intendono per:

- a) «codice appalti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;
- b) «decreto antiriciclaggio»: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
- c) «finanziamento del terrorismo»: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi

mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;

- d) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;
- e) «persone politicamente esposte»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera o), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;
- f) «riciclaggio»: in conformità con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  - l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione»;
- g) «UIF»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera z), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- h) «uffici della pubblica amministrazione»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

successive modificazioni», nonché le città metropolitane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

## **Art. 2**

### ***Ambito di applicazione***

1. Il presente decreto si applica agli uffici della pubblica amministrazione, di seguito riassuntivamente indicati come «operatori».
2. Ai fini del presente decreto per «soggetto cui è riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

## **Art. 3**

### ***Indicatori di anomalia***

1. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato del presente decreto non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Gli operatori effettuano, quindi, una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi degli indicatori previsti nell'allegato, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonché di tutte le altre informazioni disponibili.
4. Gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce della attività in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.
5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.
6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati: incoerenza con l'attività o

il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità o significativo ammontare dell'operazione.

#### **Art. 4**

##### ***Obbligo di segnalazione***

1. Gli operatori inviano alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.
3. Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.
4. Gli operatori segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.
5. L'analisi dell'operatività ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto.
6. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.
8. Gli operatori non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze.

#### **Art. 5**

##### ***Obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo***

1. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della UIF. Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette è distinto da quello di congelamento

di fondi e risorse economiche di cui all'art. 4 del decreto legislativo 109/2007.

3. Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.

4. Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 109/2007.

## **Art. 6**

### ***Procedure interne***

1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative.

3. Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "gestore".

4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.

5. La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.

6. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

7. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata dagli operatori quale "gestore", nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line. In caso di strutture organizzative particolarmente complesse è possibile individuare più di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati.

8. Le procedure adottate assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operatività potenzialmente sospetta e il soggetto individuato quale gestore.

9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

10. Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle

operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi.

11. Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto cui è riferita l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta, e in particolare di quelle inerenti a persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.

12. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 7**

##### ***Modalità di segnalazione***

1. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del decreto antiriciclaggio e, in particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi.
2. La segnalazione è trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.
3. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate sul sito della UIF, in allegato al provvedimento del 4 maggio 2011.
4. La segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

#### **Art. 8**

##### ***Formazione***

1. Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.
2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
3. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio.

#### **Art. 9**

##### ***Disposizioni finali***

1. Il presente decreto sarà aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione degli uffici della pubblica amministrazione e degli esiti dell'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

## **Art. 648 bis Codice Penale**

### ***Riciclaggio***

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater]

## **Art. 648-ter Codice Penale**

### ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita***

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater].

## **D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231**

**Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione**

## **Art. 41**

### ***Segnalazione di operazioni sospette***

1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro .

1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).

2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF

sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:

- a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorché contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'Italia;
  - b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
  - c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.
4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.
6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

#### **Art. 45**

##### ***Tutela della riservatezza***

1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.
2. Gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione è collegata secondo le seguenti modalità :
  - a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalità di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione è collegata o alla società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) ;
  - b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente;

- c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5.
4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.
5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata .
7. L'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10 può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede .
8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10 che hanno effettuato le segnalazioni. (omissis)

## **Art. 52**

### ***Organi di controllo***

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute.
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
- a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
  - b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
  - c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
  - d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia. (omissis)

## **Art. 54**

### ***Formazione del personale***

1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali .
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
3. Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione *.....* espressa per alzata di mano.

DELIBERA


Di approvare la proposta di deliberazione:

DELIBERA

Con la seguente votazione *.....* espressa per alzata di mano, di dare all'atto immediata eseguibilità.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta.

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Salvatore Somma)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Salvatore Somma)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 3-10-2016 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 3-10-2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Salvatore Somma)